



**SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L'IDENTITA' DIGITALE**

Avviso nr. 8

26 marzo 2018

**Immagine del documento di riconoscimento e identificazione informatica**

Nel caso in cui l'Agenzia autorizzi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e) del DPCM 24 ottobre 2014, il riutilizzo di identità pregresse per il rilascio dell'identità digitale SPID, visto il *Regolamento recante le modalità attuative v.2.0* e, in particolare l'articolo 13, punto 2, lettera a), si precisa che nel caso di identificazione informatica debitamente autorizzata, il gestore di identità non deve necessariamente acquisire copia per immagine del documento di riconoscimento del soggetto cui rilascia l'identità digitale. Il gestore di identità dovrà comunque ottenere, per le dovute verifiche, gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, il codice fiscale e, fatte salve le eccezioni previste, il numero della Tessera sanitaria.

Il Responsabile del progetto SPID